

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2023, n. 12-6421

**Legge regionale 37/2006. Legge 234/2021, articolo 1, commi 835, 836 e 837. Indirizzi per la revisione degli strumenti di pianificazione regionale, di cui alla DCR 101-33331 del 29 settembre 2015, delle relative disposizioni attuative e del Regolamento regionale n. 1/R del 10 gennaio 2012 afferente all'esercizio della pesca. Spesa regionale massima euro 38.000,00.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" stabilisce che:

- all'articolo 9 (Disposizioni di attuazione e regolamenti), la Giunta regionale con regolamento disciplina l'esercizio della pesca;

- all'articolo 10. (Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca), comma 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominato piano regionale; il piano regionale è revisionato ogni cinque anni; il piano regionale, tra l'altro definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;

in data 10 gennaio 2012 è stato approvato il Regolamento regionale n. 1/R "Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6";

con D.C.R. 29 settembre 2015, n. 101-33331 sono stati approvati il Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca (stralcio relativo alla componente ittica), il rapporto ambientale, la valutazione di incidenza, la sintesi non tecnica, il piano di monitoraggio e la dichiarazione di sintesi della proposta di Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca (stralcio relativo alla componente ittica);

nel Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca (stralcio relativo alla componente ittica) era stato previsto che a suo completamento fossero redatte e l'approvate le "Istruzioni operative di dettaglio".

Premesso, inoltre, che

la disciplina dell'introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione trattandosi di regole di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" all'articolo 12 stabilisce che:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone;

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione è rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza;
- è vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone;
- su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali;
- l'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016.

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" art. 1, ai commi 835, 836 e 837 prevede nuove disposizioni in materia di immissioni di specie ittiche e precisamente:

- l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, del Nucleo di ricerca e valutazione, operativo fino al 31 dicembre 2023 e avente come finalità l'analisi delle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e la definizione delle specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieno riconosciute come autoctone per regioni o per bacini;
- che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformino i rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche;

la L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 837-bis) che *"Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche aliene, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020"*;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», che assoggetta a Valutazione Ambientale Strategica tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prevede in particolare all'articolo 6 comma 2 che venga effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per il settore della pesca e al comma 3 del medesimo articolo che *"per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

- risulta necessario avviare la revisione degli strumenti di pianificazione regionale e delle disposizioni di attuazione e regolamentazione dell'esercizio della pesca sulla base di quanto stabilito dal disposto normativo regionale in materia di pianificazione regionale, al fine di rendere coerenti il vigente piano ittico regionale e il vigente regolamento sulla pesca alla normativa nazionale in

materia ambientale ed alle disposizioni nazionali in materia di immissioni di specie ittiche, in attesa della conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, come sopra richiamati;

- la predisposizione della revisione degli strumenti di pianificazione regionale e delle disposizioni di attuazione e regolamentazione dell'esercizio della pesca richiede apporti scientifici e di conoscenza di esperti di elevata professionalità e competenza che per tale attività non è possibile avvalersi delle strutture regionali che non dispongono internamente della complessità di risorse necessaria a svolgerla;

- risulta, pertanto, necessario ricorrere al supporto di esperti esterni, da individuare nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, per una spesa massima stimata in euro 38.000,00, e fermo restando che:

a. la suddetta attività di revisione deve concludersi entro il 30 giugno 2024, al fine di rispettare il termine prescritto ad sopra richiamato comma 836 dell'articolo 1 della legge 234/2021;

b. spetta alla medesima Direzione l'interlocuzione con il Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835 del suddetto articolo 1 ed il coordinamento dei lavori di redazione degli strumenti di pianificazione regionale e delle disposizioni di attuazione e regolamentazione dell'esercizio della pesca, in coerenza con i documenti di pianificazione e programmazione vigenti ed in corso di elaborazione e tramite confronto con gli operativi gruppi inter-direzionali deputati alla loro redazione o al loro monitoraggio.

Richiamato che l'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale per le opere e lavori di importo pari o superiore ad € 100.000,00 e il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 prevedendone inoltre aggiornamenti annuali.

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Vista la Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 28 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie".

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

Dato atto che la spesa massima prevista di euro 38.000,00 per la revisione degli strumenti di pianificazione regionale e delle disposizioni di attuazione e regolamentazione dell'esercizio della pesca, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 114172/2023 (Missione 16 - Programma 1602) dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi

#### *delibera*

- di approvare che, ai sensi della legge regionale 37/2006 e della legge 234/2021, articolo 1, commi 835, 836 e 837, quali indirizzi per la revisione degli strumenti di pianificazione regionale, di cui alla D.C.R. n. 101-33331 del 29 settembre 2015, delle relative disposizioni attuative e del Regolamento regionale n. 1/R del 10 gennaio 2012 afferente all'esercizio della pesca:

a. l'attività di revisione deve concludersi entro il 30 giugno 2024, al fine di rispettare il termine prescritto ad sopra richiamato comma 836 dell'articolo 1 della legge 234/2021;

b. si demanda alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'interlocuzione con il Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835 del suddetto articolo 1 ed il coordinamento dei lavori di redazione degli strumenti di pianificazione regionale e delle disposizioni di attuazione e regolamentazione dell'esercizio della pesca, in coerenza con i documenti di pianificazione e programmazione vigenti

ed in corso di elaborazione e tramite confronto con gli operativi gruppi inter-direzionali deputati alla loro redazione o al loro monitoraggio;

c. si destina un importo massimo pari ad euro 38,000,00 al fine di ricorrere al supporto di esperti esterni, da individuare nel rispetto della normativa sui contratti pubblici;

- di dare atto che la spesa massima prevista di euro 38.000,00 per la revisione degli strumenti di pianificazione regionale e delle disposizioni di attuazione e regolamentazione dell'esercizio della pesca, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 114172/2023 (Missione 16 - Programma 1602) dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)